



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Prot. n° 8763-15

ORDINANZA DI DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI E CAMPEGGI ABUSIVI DI ROULOTTES, CARAVANS, CAMPERS E SIMILARI NEL TERRITORIO COMUNALE DI COLONNELLA

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale di Colonnella non esistono zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire l'accampamento di caravans, roulottes, mezzi meccanici e simili;

CONSIDERATO pertanto che la sosta di gruppi di persone, non meglio identificate, comporta inconvenienti igienico-sanitari e può rappresentare motivo di molestia all'ordine ed alla sicurezza pubblica per il permanere di persone che praticano abitualmente l'accattonaggio e per il verificarsi di casi di microcriminalità;

DATO ATTO inoltre quindi che su tutto il territorio comunale non vi sono campi nomadi e/o spazi attrezzati ed appositamente predisposti al ricevimento ed allo stazionamento dei succitati veicoli allo scopo di campeggio;

VISTI il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267;

ORDINA

- 1. Il divieto permanente di sosta 0/24** su tutto il territorio comunale di Colonnella, di nomadi e campeggi abusivi di roulottes, carovans, campers e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, con lo scopo di campeggio o attendamento che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo, nonché spazi di parcheggio. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili.
- 2. Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride** comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

DIFFIDA

I soggetti che attivano una qualsiasi forma di insediamento, con l'avvertenza che in difetto, si procederà allo sgombero coatto a mezzo della forza pubblica, con denuncia degli inadempienti all'Autorità Giudiziaria per violazione dell' art. 650 del Codice Penale;

RICHIEDE

Al Comando Carabinieri di Colonnella la necessaria assistenza, in caso di necessità, al fine di dare esecuzione, anche coattiva, alla presente ordinanza di concerto con la Polizia Municipale.

La Polizia Municipale di Colonnella e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale al TAR entro 60 gg. Della data di pubblicazione della presente ordinanza.

Colonnella, lì 1 OTT 2011



IL SINDACO

Geom. Leandro POLLASTRELLI